

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME DI DELEGA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E TERRITORIO.

CAPO I

MISURE PER L'ATTRAZIONE DI CAPITALI PRIVATI

ART. 1

(Concessioni di lavori pubblici: bancabilità dei progetti e bandi tipo)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 144:

1) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice:

a) può indire una consultazione preliminare, per esaminare la presenza negli atti di gara degli elementi idonei ai fini della bancabilità del progetto, garantendo il contraddittorio tra le parti;

b) può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara, fermi restando gli elementi essenziali posti a base di gara.”;

2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

“3-ter. Qualora è indetta la consultazione di cui al comma 3-bis, secondo periodo, gli operatori economici invitati alla procedura ristretta formulano le proprie osservazioni suggerendo contestualmente e puntualmente le proposte risolutive ritenute più appropriate; laddove l'amministrazione aggiudicatrice, a seguito della consultazione, adegui gli atti di gara, provvede, altresì, ad aggiornare il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla comunicazione, dandone comunicazione agli interessati.

3-quater. I bandi e i relativi allegati sono, altresì, definiti in modo da prevedere il preventivo e graduale coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione. In particolare, tenuto conto dell'oggetto e della specificità del progetto, il bando può prevedere:

a) che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti di credito di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario;

b) che l'aggiudicazione definitiva sia subordinata alla produzione da parte dell'aggiudicatario provvisorio di un mandato con il quale affida a uno o più istituti di credito l'incarico di strutturare il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario.

3-quinquies. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) predisposti dall'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità, tenendo conto delle specifiche tipologie di opere e delle esigenze connesse alla gestione delle stesse.”;

b) all'articolo 153, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

“ 21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”;

c) all'articolo 174, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“ 4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”;

d) all'articolo 175:

1) al comma 5, lettera c), le parole: “la disponibilità” sono sostituite dalle seguenti: “la manifestazione di interesse”;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“ 5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”.

ART. 2

(Revisione della disciplina relativa all'istituto del subentro di un nuovo concessionario designato dagli enti finanziatori del progetto)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 159:

1) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il termine non può comunque essere inferiore a centoventi giorni, prorogabile su richiesta motivata degli enti finanziatori di ulteriori sessanta giorni.”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“ 2. Le parti nel contratto possono fissare criteri e modalità di attuazione del subentro, che ne garantiscano l'esercizio nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 1-bis.”;

b) all'articolo 253, il comma 26-bis è abrogato.

ART. 3

(Estensione dell'ambito di applicazione della centrale di committenza alle concessioni di lavori)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato e agevolare la gestione delle relative operazioni, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 34, la parola: “appalti” è sostituita dalla seguente: “contratti”;

b) all'articolo 33:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Contratti pubblici stipulati da centrali di committenza”;

2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

“ 3-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni relative all'affidamento di concessioni di lavori o di altro contratto di partenariato pubblico privato al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche ovvero all'amministrazione regionale ovvero a centrale di committenza regionale, competenti per territorio. Sono, altresì, consentite, sempre sulla base di apposite convenzioni, forme ulteriori di centralizzazione delle funzioni su base nazionale. Con le medesime convenzioni, in relazione alle singole operazioni di partenariato pubblico privato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare l'esercizio di ulteriori funzioni, ivi comprese quelle connesse al ruolo di concedente.”:

CAPO II

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE NELLE INFRASTRUTTURE

ART. 4

(Istituzione del Comitato dei Ministri per le infrastrutture strategiche)

1. Al fine di coordinare, unificare e rafforzare con carattere di continuità le linee di azione del Governo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche degli insediamenti produttivi strategici, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato, cui partecipano il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo presiede, e i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero loro delegati. Il comitato provvede altresì a monitorare e a svolgere azioni propulsive nei confronti dei soggetti aggiudicatori responsabili della realizzazione delle opere.

ART. 5

(Infrastrutture sottoposte a procedura di consultazione pubblica)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 161, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

“ 1-quinquies. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il documento di economia e finanza individua l'elenco delle opere infrastrutturali di impatto significativo sotto il profilo socio-economico, ambientale o dell'assetto del territorio, sulle quali attivare la procedura di consultazione pubblica di cui all'articolo 162-bis.”;

- b) dopo l'articolo 162 è inserito il seguente:

" ART. 162-bis

(Consultazione pubblica)

1. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali di rilevante impatto ambientale, sociale ed economico, al fine di individuare le soluzioni ottimali e di promuovere l'accettazione sociale da parte delle collettività locali interessate dalla realizzazione dell'opera, si procede alla consultazione pubblica secondo la disciplina prevista dal presente articolo.

2. Oltre alle opere inserite nell'elenco di cui all'articolo 161, comma 1-quinquies, sono sottoposte alla procedura di consultazione pubblica le infrastrutture, comunque comprese nel programma di cui al comma 1 del predetto articolo 161, qualora ne facciano richiesta il soggetto aggiudicatore, ovvero il promotore di cui all'articolo 175, ovvero un consiglio regionale, ovvero un numero di consigli comunali o provinciali rappresentativi di almeno 150.000 abitanti, ovvero 50.000 cittadini residenti nel comune o nei comuni interessati.

3. La consultazione pubblica è avviata e diretta da un'apposita Commissione, in posizione di terzietà, con funzioni di garanzia del corretto svolgimento della procedura di partecipazione, e si svolge secondo un programma preventivamente definito e reso pubblico.

4. In relazione a ciascuna opera per la quale è attivata consultazione pubblica, è istituita, presso la sede del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, una Commissione per la consultazione pubblica. La Commissione è un organismo tecnico indipendente, composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, con comprovata esperienza nei settori giuridico, sociale, ambientale, economico-finanziario e tecnico; uno dei componenti deve possedere comprovata competenza tecnica riferita al settore specifico dell'opera. I componenti e il Presidente della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; uno di essi è designato dalle Regioni e dalle Province autonome competenti per territorio. Il ruolo di Presidente e di componente della Commissione è incompatibile con lo svolgimento di attività di qualsiasi genere connesse alle opere oggetto di consultazione pubblica o, comunque, idonee a pregiudicare l'indipendenza di giudizio e di valutazione.

5. La consultazione pubblica si svolge nella fase iniziale dell'iter di individuazione delle caratteristiche dell'infrastruttura e ha per oggetto, di regola, lo studio di fattibilità dell'opera. Se la consultazione pubblica è attivata su un'opera già dotata di progetto preliminare, il procedimento è avviato prima della convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 165, comma 4. La consultazione pubblica non può essere attivata su opere infrastrutturali dotate di progettazione, già approvata, di livello di approfondimento superiore al preliminare.

6. La procedura di consultazione si svolge in modo tale da assicurare la completa e tempestiva informazione sull'intervento e costituisce lo strumento attraverso il quale la Commissione acquisisce i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate, nonché le proposte volte a individuare le migliori modalità per soddisfare i bisogni stessi; nell'ambito della procedura di consultazione, la Commissione può svolgere un processo di negoziazione con le collettività interessate. In particolare, possono essere richieste alla Commissione informazioni aggiuntive sull'opera infrastrutturale, che la Commissione, nel rispetto delle norme vigenti, è tenuta a fornire, e possono essere proposte modifiche o integrazioni allo studio di fattibilità o al progetto preliminare ed espresse motivate ipotesi alternative, sia progettuali che di localizzazione, inclusa l'ipotesi di non realizzare l'opera.

7. La consultazione ha durata predefinita, comunque non superiore ai centoventi giorni e si chiude con l'approvazione e la pubblicazione da parte della Commissione del documento conclusivo di cui al comma 9.

8. Il soggetto decisore pubblico, ferma restando la sua autonomia nella scelta tra le diverse opzioni tecniche, adotta la propria decisione tenendo conto dei risultati derivanti dalla attività di consultazione dei soggetti interessati condotta dalla Commissione.

9. La Commissione conduce la consultazione pubblica sul territorio, individuando le metodologie più idonee e assicurando che tutte le amministrazioni che hanno poteri decisionali e autorizzatori sull'opera partecipino alle varie fasi del procedimento di consultazione. Al termine del procedimento di consultazione pubblica, la Commissione predispone un documento conclusivo nel quale è riportata una descrizione della consultazione svolta e delle ipotesi alternative emerse. In particolare, il documento contiene una relazione sugli esiti della consultazione e sul grado di consenso raggiunto. Il documento può, altresì, contenere una proposta in merito alla istituzione di un meccanismo permanente di comunicazione e dialogo pubblico, nonché di patti a valenza territoriale, che accompagnino l'intervento anche nelle fasi successive di progettazione e realizzazione.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, per ciascuna procedura di consultazione, i compensi spettanti al Presidente e ai componenti della Commissione, a valere sui costi per la realizzazione dell'opera oggetto della procedura di consultazione.

11. Le Regioni e le Province autonome, anche su proposta degli enti locali competenti, possono istituire, altresì, apposite commissioni per la consultazione pubblica su opere di interesse locale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.”.

ART. 6

(Accelerazione della procedura di approvazione unica del Cipe del progetto preliminare)

1. All'articolo 169-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al terzo periodo, le parole: “Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
 - b) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: “Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro trenta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto può essere comunque adottato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare esprimono il concerto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di decreto; in caso di criticità procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.”.

ART. 7

(Disposizioni di semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture di interesse strategico)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 183:
 - 1) al comma 4 le parole: “nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente”;
 - 2) al comma 5 le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;
 - b) all'articolo 185:
 - 1) al comma 1 le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”;
 - 2) ai commi 2 e 3, le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici giorni”.

ART. 8

(Modifica delle quote di partecipazione delle ATI in corso di esecuzione -modifiche all'articolo 92 del DPR n. 207 del 2010)

1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "I lavori possono essere eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo anche in percentuali diverse da quelle corrispondenti alle quote di partecipazione indicate in sede di gara, purché i requisiti posseduti dalle imprese medesime all'atto dell'esecuzione e previo accertamento da parte della stazione appaltante, siano tali da consentirne la realizzazione nel rispetto dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal codice e dal presente regolamento.";
 - b) al comma 3 dopo le parole: "nelle categorie scorporate ciascuna mandante" sono inserite le seguenti: "o la stessa mandataria" e dopo le parole: "I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti" sono inserite le seguenti: "ovvero dalla stessa mandataria".

ART. 9

(Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

" 3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione."

ART. 10

(Disposizioni in materia di Svincolo delle garanzie di buona esecuzione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 113, comma 3, le parole: "settantacinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ottanta per cento" e le parole: "venticinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento";
 - b) dopo l'articolo 237 è inserito il seguente.

" Capo V

Opere in esercizio

ART. 237-bis

(Opere in esercizio)

1. Qualora le opere realizzate nell'ambito dell'appalto siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del venti per cento che, alle condizioni

previste dal successivo comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo ovvero allo scadere del termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo, ove questo non sia emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.

2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del venti per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.”

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per gli appalti già affidati alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottanta giorni.

CAPO III

ULTERIORI DISPOSIZIONI

ART. 11

(Misure urgenti in materia di governo del territorio per la riduzione del consumo di suolo)

1. Al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo, all'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4, dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) alla adeguata differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione.”;
 - b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, secondo i parametri di cui al comma 4.”;
 - c) al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.”.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 12

(Fondo mobiliare)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 32-ter è aggiunto il seguente:

“ 32-quater. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni pubblici mobiliari, le partecipazioni societarie da dismettere ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 32, del presente decreto, sono conferite ad un fondo mobiliare chiuso da costituirsi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con la collaborazione dell'ANCI e dell'UPI, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di seguito denominato 'fondo'. Il fondo gestisce le partecipazioni conferite al fine di consentire le massime economie di scala e procede, entro 5 anni dalla sua istituzione, al collocamento sul mercato delle partecipazioni medesime. Le finalità e la disciplina del fondo, nonché le modalità attraverso le quali gli enti locali possono volontariamente conferire al fondo anche partecipazioni societarie ulteriori rispetto a quelle di cui al presente comma, sono stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, previa intesa con la Conferenza Unificata.”.

Capo IV.

DELEGHE PER L'AMMODERNAMENTO E IL CONSOLIDAMENTO DEL QUADRO
NORMATIVO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, EDILIZIA E TRASPORTI.

ART. 13

(Delega al Governo per il consolidamento delle disposizioni nella materia dei contratti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e per l'assestamento del quadro normativo di riferimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad operare il consolidamento delle disposizioni nella materia dei contratti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e ad assestare il quadro normativo di riferimento, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) operare, nel rispetto delle normative comunitarie in materia, la semplificazione, la razionalizzazione e il riordino del quadro regolatorio, articolando il testo normativo in due parti contenenti rispettivamente disposizioni di rango legislativo e regolamentare, al fine di ed evitare la dispersione in diverse fonti normative, nonché la sovrapposizione e la duplicazione tra disposizioni di rango legislativo e regolamentare, distinguendo, allo scopo, le norme di carattere sostanziale da quelle di carattere meramente attuativo;
 - b) adeguare il quadro regolatorio ai principi e agli orientamenti comunitari emersi in sede di aggiornamento delle direttive in materia di appalti pubblici e concessioni;
 - c) semplificazione delle procedure e creazione di condizioni favorevoli per il partenariato pubblico-privato e la finanza di progetto, anche attraverso disposizioni volte a dare certezza al quadro regolatorio vigente al momento della stipula del contratto, escludendo la possibilità della reformatio in peius dei contratti.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri

dello sviluppo economico, della pubblica amministrazione e la semplificazione, degli affari comunitari e dell'economia e delle finanze, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura indicata nel commi 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

ART. 14

(Delega al Governo in materia di attività edilizia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino complessivo della disciplina dell'attività edilizia, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e delle attribuzioni costituzionali delle regioni e delle province autonome.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) individuazione degli interventi di trasformazione urbanistico edilizia e di conservazione comunque realizzabili quali espressione del diritto di edificare connesso alla proprietà fondiaria ed edilizia;
 - b) diversificazione degli interventi edilizi ai fini della loro sottoposizione a regimi sostanziali, procedurali, contributivi e sanzionatori differenziati, in ragione della loro natura e del carico urbanistico prodotto;
 - c) semplificazione delle procedure mediante la sostituzione dei titoli edilizi preventivi, comunque denominati, con certificazioni di conformità asseverate da professionisti abilitati, nonché mediante la riduzione del numero dei pareri e degli atti di assenso, comunque denominati, necessari per intraprendere l'attività edilizia;
 - d) individuazione della normativa tecnica per l'edilizia ai fini della tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica nonché ai fini della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
 - e) individuazione di misure volte a perseguire il risparmio energetico e a favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché ad incentivare l'utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia e la qualità architettonica degli edifici;
 - f) doverosità dell'esercizio dei poteri di controllo, vigilanza e sanzionatori;
 - g) determinazione, in maniera diversificata, delle misure sanzionatorie, anche di carattere penale, in ragione della natura degli illeciti commessi;

- h) individuazione, sulla base del principio di sussidiarietà, delle funzioni amministrative connesse al governo del territorio esercitate dallo Stato e previsione della possibilità di interventi speciali dello Stato volti a rimuovere condizioni di squilibrio territoriale, economico e sociale in determinati ambiti territoriali;
 - i) individuazione di misure di premialità fiscale e finanziaria per incentivare la realizzazione di nuove costruzioni e gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura indicata nel comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

ART. 15

(Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la disciplina della motorizzazione e della sicurezza della circolazione stradale, anche ai fini del riordino complessivo, della revisione, e del coordinamento delle disposizioni vigenti, attualmente recate dal codice della strada.
2. I decreti previsti dal comma 1 sono informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica dei dati, e sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
- a) alleggerimento, razionalizzazione e riordino del quadro regolatorio, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché delle competenze delle regioni e degli enti locali, articolando il testo normativo in due parti, contenenti, rispettivamente disposizioni di rango legislativo e regolamentare, al fine di evitare la dispersione in diverse fonti normative, nonché la sovrapposizione e la duplicazione tra disposizioni di rango primario e secondario, distinguendo, allo scopo, le norme di carattere sostanziale da quelle di carattere meramente attuativo;
 - b) riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;
 - c) garanzia di una più efficace tutela in materia di sicurezza della circolazione, anche mediante la razionalizzazione, la revisione, il coordinamento e l'integrazione della disci-

plina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea; revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in particolare prevedendo:

- 1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento;
 - 2) l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei bambini e degli utenti deboli;
- d) la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada, anche adeguandolo all'impiego dei nuovi strumenti di controllo a distanza, e del corrispondente regime delle spese, prevedendo, altresì, l'introduzione di procedure per la notifica degli atti di accertamento, anche mediante posta elettronica certificata;
- e) la previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi, anche attraverso il miglioramento dell'efficienza delle autorità competenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare la materia di cui al medesimo comma, definiscono, altresì, i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di un anno dall'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali.
 4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura indicata nel comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

ART. 16

(Delega al Governo per l'aggiornamento del codice della navigazione – parte marittima)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
2. Il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) attuazione dei principi della Costituzione, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Regioni e delle Province autonome;
 - b) rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
 - c) valorizzazione dell'unitarietà della disciplina speciale della navigazione marittima ed interna, realizzando il necessario coordinamento fra le norme che regolano le relative materie di settore;
 - d) mantenimento dell'autonomia del diritto della navigazione, con priorità per l'applicazione delle norme di tutte le fonti proprie della materia, anche ricavabili per analogia, rispetto all'applicazione del diritto generale;
 - e) regolazione di nuove fattispecie contrattuali, inclusi il contratto di ormeggio ed il contratto di gestione della nave nonché della disciplina dei contratti di pilotaggio e di rimorchio, anche indipendentemente dalla prestazione di pubblico servizio;
 - f) disciplina dei beni del demanio marittimo, differenziando, in relazione all'esigenza della più efficace utilizzazione economica, i beni destinati a finalità turistico-ricreativa, da quella destinata a fini diversi, con particolare riguardo, rispettivamente, ai beni e alle infrastrutture destinate alla nautica da diporto e ai beni e alle infrastrutture portuali; attribuzione dei relativi poteri amministrativi sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
 - g) determinazione dei principi che regolano l'amministrazione dei porti e la loro gestione, nonché l'affidamento e l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali complementari e accessori, in coerenza con il quadro normativo vigente in materia;
 - h) snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti posti a carico degli operatori commerciali e del cittadino, in conformità ai principi generali in materia di snellimento e semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione e delle norme in materia di procedimento amministrativo;
 - i) revisione e aggiornamento della struttura e degli organi dell'amministrazione marittima, sia centrale che periferica e dei propri compiti istituzionali secondo criteri di efficienza, semplificazione e trasparenza;
 - l) previsione e disciplina del registro internazionale d'iscrizione della nave e soppressione del sistema della bare boat charter registration;
 - m) definizione della navigazione da diporto e della pesca marittima, rinviando alle leggi speciali la loro disciplina e precisando il rapporto di specialità fra quest'ultima e la disciplina generale della navigazione marittima e interna sulla base di criteri di semplificazione e coordinamento tra le stesse;
 - n) disciplina dei traffici marittimi di linea internazionali e dei traffici di cabotaggio;
 - o) disciplina del sistema generale di limitazione della responsabilità dell'armatore;
 - p) soppressione della figura tipica della società di armamento fra comproprietari;

- q) separazione del contratto di noleggio a scopo di trasporto di cose dal noleggio a scopo diverso, inquadrando il primo come sottotipo del trasporto di cose, nel quale far confluire l'attuale trasporto di carico totale o parziale;
- r) disciplina delle avarie comuni con richiamo all'uso internazionale, rappresentato dalle Regole di York e Anversa, per la definizione delle fattispecie contributive, determinando i relativi obblighi;
- s) revisione dell'apparato sanzionatorio penale ed amministrativo di cui alla parte terza del codice della navigazione, in funzione del coordinamento con le sue norme sostanziali, codificando anche le norme sanzionatorie amministrative e penali relative a fattispecie disciplinate in leggi speciali o richiamate dalla normativa comunitaria o internazionale, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
 - 1) commisurazione delle misure sanzionatorie, specialmente con riferimento alle violazioni amministrative, con incrementi proporzionali alla rilevanza dell'interesse tutelato, la gravità dell'offesa ed al grado di efficacia deterrente delle sanzioni;
 - 2) commisurazione delle sanzioni alle responsabilità ed alle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato;
 - 3) mantenimento delle sanzioni penali della reclusione e della multa, di cui agli articoli 1088 – 1160, solo nei casi in cui le condotte ledano diritti soggettivi legati all'incolumità o alla sicurezza degli individui o interessi essenziali della comunità, quali la sicurezza della navigazione, la salvaguardia dell'ambiente e la proprietà della nave o del carico;
 - 4) previsione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali tutelati dall'ordinamento, quali la fede pubblica, la personalità dello Stato, la polizia di bordo e della navigazione;
 - 5) previsione di misure di depenalizzazione, con ricorso estensivo alla sanzione amministrativa pecuniaria e la previsione di criteri di calcolo dell'ammontare della stessa che correlino proporzionalmente l'importo ai quantitativi di carico, espressi dal tonnellaggio netto della nave;
- t) revisione della parte quarta del codice della navigazione, con abrogazione espressa delle disposizioni non più operanti;
- u) abrogazione esplicita delle disposizioni incompatibili con le nuove norme adottate nell'esercizio della delega;
- v) inserimento nel codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, di una disciplina del trasporto multimodale, con adozione del sistema a rete nella regolazione della responsabilità del vettore;
- z) revisione del capo I del titolo VI del codice del turismo, approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, nella parte relativa alla responsabilità dell'organizzatore e del venditore, in considerazione della rilevanza del trasporto marittimo, anche in modo da uniformare il regime di responsabilità verso il turista alla responsabilità dei fornitori delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, autorizzando inoltre il Governo a denunciare la convenzione internazionale di Bruxelles del 23 aprile 1970 sui contratti di viaggio, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e contestualmente individuando la normativa applicabile alla fornitura di pacchetti di viaggio organizzati per motivi non turistici.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura indicata nel comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

ART. 17

(Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi in materia di servizi di trasporto di persone effettuati mediante autobus)

1. Nel rispetto della vigente disciplina comunitaria di settore, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare modifiche correttive alle disposizioni vigenti in materia di servizi di trasporto di persone effettuati con autobus.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali.
 - a) aggiornamento e adeguamento della normativa contenuta nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e nella legge 11 agosto 2003, n. 218, ai principi di liberalizzazione e tutela della concorrenza, nonché di tutela ambientale, nel rispetto della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni e della normativa comunitaria di settore;
 - b) semplificazione e snellimento dei procedimenti autorizzativi volti a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, fatta salva la tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale nonché la qualità dei servizi resi all'utenza;
 - c) adeguamento dell'apparato sanzionatorio contenuto nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, come previsti nella normativa comunitaria di settore, con riferimento, in particolare, alla rimodulazione delle sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico, per gli affari europei e della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere. Gli schemi dei decreti legislativi

sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura indicata nel comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.